

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI RIETI, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, ACCALAPPIAMENTO E TRASPORTO DI CANI VAGANTI O FERITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI. Rif. Bando n. PI056454-26 di Registro di Sistema S.Tel.La.

**VERBALE DEL RUP
n. 1**

Il giorno **19 maggio 2026 alle ore 09:05**, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL Rieti, sita in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – piano terra,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 227/DG/2026 dell'11/03/2026, la ASL di Rieti ha deliberato di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice, per l'affidamento del servizio integrato di gestione del canile sanitario della ASL di Rieti, comprensivo del servizio di recupero, accalappiamento e trasporto di cani vaganti o feriti nel territorio della Provincia di Rieti, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
 - a) Oggetto del contratto: servizio integrato di gestione del canile sanitario della ASL di Rieti, comprensivo del servizio di recupero, accalappiamento e trasporto di cani vaganti o feriti nel territorio della Provincia di Rieti;
 - b) Durata del contratto: 48 mesi (escluse le eventuali opzioni);
 - c) Importo a base di gara: euro 1.282.805,16 oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera quantificati in euro 789.418,56 e al netto dei costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad euro 825,24;
 - d) Facoltà per la stazione appaltante di attivare le seguenti modifiche in corso di esecuzione:
 - 1) opzione di proroga del contratto per una durata massima pari a 9 mesi o per il minor tempo necessario ad aggiudicare la nuova gara avente ad oggetto il medesimo servizio;
 - 2) opzione di rinnovo del contratto per una durata massima pari a 12 mesi;
 - 3) variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;



- 4) modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: importo complessivo delle modifiche, determinato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione alle quantità aggiuntive dei servizi già previsti, non superiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale;
- e) Valore globale stimato dell'appalto determinato ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice: euro 2.743.759,98 oltre IVA, superiore alla soglia di rilevanza europea indicata nell'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice;
- f) Aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, con la seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica: 80 punti; offerta economica: 20 punti;
- g) Inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
- h) Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice CCNL: K511);
- con il medesimo atto deliberativo sono stati nominati:
- il Dott. Giacomo Salvi, Collaboratore Amministrativo cat. D, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, quale Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del Codice;
 - il Dott. Marco Innocenti, Dirigente Veterinario in servizio presso la ASL di Rieti, quale Responsabile per la fase di programmazione e progettazione della gara;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito aziendale e sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio (Registro di Sistema PI056454-26 del 17/03/2026), con pubblicazione in interoperabilità sulla GUUE e sulla PVL/ANAC;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito attraverso il "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA" mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) della procedura è il seguente: BAD0EC709C;
- con Deliberazione n. 342/DG/2026 del 15/04/2026 è stata approvata la modifica degli elementi essenziali del contratto già definiti con Deliberazione n. 227/DG/2026 dell'11/03/2026, come di seguito precisato:
- Importo a base di gara: euro 1.390.668,05 oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera quantificati in euro 855.795,72 e al netto dei costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad euro 825,24;
 - Facoltà per la stazione appaltante di attivare le seguenti modifiche in corso di esecuzione:
 - 1) opzione di proroga del contratto per una durata massima pari a 9 mesi, o per il minor tempo necessario ad aggiudicare la nuova gara avente ad oggetto il medesimo servizio (importo stimato: euro 260.904,99);
 - 2) opzione di rinnovo del contratto per una durata massima pari a 12 mesi (importo stimato: euro 347.873,32);
 - 3) variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (importo stimato: euro 278.298,66);



- 4) modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: importo complessivo delle modifiche, determinato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione alle quantità aggiuntive dei servizi già previsti, non superiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale (importo stimato: euro 695.746,65);
- 5) Valore globale stimato dell'appalto determinato ex art. 14, comma 4, del Codice: euro 2.974.316,91 oltre IVA, al di sopra della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice;
- con il citato atto deliberativo n. 342/DG/2026 del 15/04/2026 sono stati conseguentemente modificati e integrati il disciplinare di gara e il capitolato speciale, restando fermi e invariati gli ulteriori atti di gara;
 - il termine per la richiesta di chiarimenti è stato fissato al giorno 25/04/2026, ore 12:00 e il termine per la presentazione delle offerte al giorno 05/05/2026, ore 12:00;
 - in data 05/05/2026 alle ore 11:27, nel corso della fase di presentazione delle offerte, è pervenuta alla Stazione Appaltante una comunicazione e-mail a firma della Responsabile area affari legali di Telematica Italia S.r.l., in nome e per conto dell'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l., con la quale veniva segnalata una difficoltà nell'inserimento della documentazione tecnica nel workflow della piattaforma S.TEL.LA., senza che venisse allegata alcuna documentazione comprovante un malfunzionamento tecnico oggettivo della piattaforma;
 - entro il termine per la presentazione delle offerte stabilito al giorno 05/05/2026, ore 12:00, sono risultate a Sistema le offerte come di seguito riportate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data e ora di ricezione
F.LLI CAROTTI S.r.l.	00782910558	IT00782910558	PI095529-26	05/05/2026 11:32:35
INCLUSIONE 21	01599170295	IT01599170295	PI095613-26	05/05/2026 11:52:21

- in data 06/05/2026 è pervenuta alla Stazione Appaltante l'istanza di chiarimento (Prot. n. 34856/2026) a firma dell'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l., con la quale l'operatore rappresentava presunte anomalie tecniche della piattaforma S.TEL.LA. e dichiarava di aver inserito nella busta tecnica un file denominato "Prodotti", qualificandolo come template economico generato automaticamente dalla piattaforma, senza tuttavia produrre alcuna documentazione oggettiva a comprova del malfunzionamento asserito;
- con Deliberazione n. 451/DG/2026 del 13/05/2026 si è proceduto alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 per l'espletamento delle operazioni di gara, nel modo che segue:
 - Dott.ssa Roberta Teodori, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Presidente della Commissione;
 - Dott. Andrea Di Giambattista, Dirigente veterinario in servizio presso la ASL di Rieti, in qualità di Componente della Commissione;




- Dott. Marco Innocenti, Dirigente veterinario in servizio presso la ASL di Rieti, in qualità di Componente della Commissione;
- con il medesimo atto deliberativo è stata individuata la Dott.ssa Giulia Bacino, Collaboratore Amministrativo – Cat. D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, quale dipendente preposta alle funzioni di supporto amministrativo e di segretaria verbalizzante.

Tutto quanto premesso,

IL RUP

nel giorno e nell'ora indicati in epigrafe, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Valentina Pascalizi, Collaboratore Amministrativo cat. D, e Sig. Giovanni Massimiani, Assistente Amministrativo cat. C, entrambi in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è collegato alla piattaforma telematica S.TEL.LA. e, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, in occasione dell'insediamento della Commissione giudicatrice, ha proceduto all'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti, limitandosi, in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale, alle verifiche preliminari strettamente necessarie ai fini dell'ammissibilità delle offerte e della regolarità formale della documentazione amministrativa, nonché all'accertamento di eventuali cause di esclusione immediatamente rilevabili.

Il RUP ha preliminarmente verificato l'avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici partecipanti, rilevando la regolarità del versamento effettuato dall'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. Per quanto concerne l'O.E. INCLUSIONE 21, è stata invece riscontrata, all'interno della busta amministrativa, l'allegazione di una schermata attestante il malfunzionamento della piattaforma ANAC ai fini del pagamento del contributo dovuto. Sul merito, il RUP dà atto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, n. 10557 del 31/12/2024), l'inserimento di elementi di offerta tecnica nella documentazione amministrativa non determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il divieto di commistione opera, infatti, nel caso di anticipazione solo di elementi economici nella documentazione tecnica o nella busta amministrativa.

Pertanto, il RUP dispone l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi della normativa vigente e della lex specialis di gara, al fine di consentire la regolarizzazione della predetta posizione mediante integrazione della prova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Il RUP rileva poi che, effettivamente, l'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. ha inserito nella busta amministrativa un file compresso contenente la relazione tecnica relativa ai servizi offerti, documentazione che, ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere contenuta nella busta tecnica.


Preso atto di quanto sopra, il RUP dispone di trasmettere alla Commissione giudicatrice sia la relazione tecnica contenuta nella busta amministrativa sia l'istanza di chiarimento (Prot. n. 34856/2026 del 06/05/2026), affinché la Commissione possa procedere alle verifiche di competenza.


Le operazioni sopra descritte sono state effettuate al fine di consentire alla Commissione giudicatrice, regolarmente insediata, l'accesso telematico alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche.


Terminati i lavori della seduta pubblica virtuale, il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 09:18.



Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto dal RUP e dai testimoni nel modo che segue:

Il RUP, Dott. Giacomo Salvi 

Il Testimone, Dott.ssa Valentina Pascalizi 

Il Testimone, Giovanni Massimiani 



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI RIETI, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, ACCALAPPIAMENTO E TRASPORTO DI CANI VAGANTI O FERITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIETI. Rif. Bando n. PI056454-26 di Registro di Sistema S.Tel.La.

VERBALE DEL RUP
n. 2

Il giorno **21 maggio 2026 alle ore 09:30**, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL Rieti, sita in Rieti, Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – piano terra, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dott. Giacomo Salvi, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Valentina Pascalizi, Collaboratore Amministrativo cat. D, e Sig. Giovanni Massimiani, Assistente Amministrativo cat. C, entrambi in servizio presso la medesima U.O.C., visto e richiamato il verbale n. 1 del 19/05/2026,

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 19/05/2026 la Commissione giudicatrice, in sede di apertura e download delle buste tecniche caricate in piattaforma, ha accertato che l'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. ha inserito nella busta tecnica un file in formato Excel, sottoscritto digitalmente e denominato "Articoli (3)" – denominazione peraltro difforme rispetto al file "Prodotti" indicato dall'operatore nella propria istanza di chiarimento del 06/05/2026 – contenente elementi direttamente riconducibili all'offerta economica (percentuale di ribasso, oneri aziendali per la sicurezza e costi della manodopera), in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, proponendo conseguentemente l'esclusione dell'operatore economico;
- con il medesimo verbale n. 1 del 19/05/2026 la Commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP gli esiti della valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'O.E. INCLUSIONE 21, alla quale è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 35,73/80, inferiore alla soglia minima di sbarramento di 41/80 punti prevista dall'art. 18.1, penultimo capoverso, del Disciplinare di gara quale requisito minimo di ammissione alla fase successiva della procedura, proponendo conseguentemente l'esclusione di tale operatore economico;
- in data 20/05/2026, l'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. ha presentato un'istanza in autotutela (Prot. n. 39558/2026 del 20/05/2026) con la quale ha contestato la proposta di esclusione verbalizzata

dalla Commissione giudicatrice in data 19/05/2026, chiedendo il riesame della propria posizione;

Tutto quanto premesso,

IL RUP

prende atto delle risultanze contenute nel verbale n. 1 del 19/05/2026 della Commissione giudicatrice, rilevando che l'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. ha inserito nella busta tecnica un file in formato Excel, sottoscritto digitalmente e denominato "Articoli (3)", contenente dati riconducibili in modo diretto ed inequivocabile all'offerta economica suscettibili di anticipare il contenuto dell'offerta economica prima dell'apertura della relativa busta telematica, e in particolare: la percentuale di sconto offerta, gli oneri aziendali per la sicurezza ed i costi della manodopera.

In proposito, si richiama quanto espressamente previsto dall'art. 16, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, il quale dispone che: *"La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica. Sono in particolare vietati riferimenti numerici a costi, prezzi, ribassi, margini o condizioni economiche comunque riconducibili all'offerta economica"*. La suddetta previsione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, finalizzato a garantire i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti, evitando che la conoscenza anticipata degli elementi economici possa influenzare la valutazione qualitativa delle offerte tecniche. In una fattispecie analoga a quella in esame, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 9 gennaio 2020, n. 167, ha confermato la legittimità dell'esclusione, affermando che la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione nella fase di valutazione dell'offerta tecnica *"appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima"* e che la clausola escludente del disciplinare che impone un rigido divieto di commistione *"non risulta irragionevole, illogica o arbitraria"*. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la commistione è vietata – e giustifica l'esclusione – ogniqualvolta gli elementi economici presenti nell'offerta tecnica consentano di ricostruire la complessiva offerta economica: circostanza che nel caso di specie ricorre pienamente, atteso che il file "Articoli (3)" conteneva la percentuale di ribasso, i costi della manodopera e gli oneri aziendali, vale a dire l'intero contenuto economicamente rilevante dell'offerta.

Sul punto, si richiama altresì il parere ANAC n. 393 del 30 luglio 2024, secondo cui: *"Secondo costante giurisprudenza, la ratio del divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed economica è quella di evitare che la conoscenza degli aspetti economici dell'offerta possa influenzare la valutazione di quelli tecnici"*; nonché il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in forza del quale ciascun operatore economico sopporta le conseguenze derivanti da errori o omissioni commessi nella predisposizione e presentazione della documentazione di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Nel caso di specie, trova applicazione il consolidato principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, secondo cui, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ciascun concorrente è tenuto ad osservare un elevato grado di diligenza professionale nella predisposizione della documentazione di gara, assicurando la piena conformità della stessa alle prescrizioni contenute nella

lex specialis. In termini analoghi si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 27 febbraio 2024, n. 1924, la quale, in una fattispecie di gara telematica del tutto sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che l'operatore economico che non utilizzi con la dovuta diligenza le funzionalità della piattaforma telematica assume su di sé l'alea e la responsabilità di eventuali errori od omissioni nella predisposizione e nel caricamento della documentazione di gara, che non possono ricadere sulla Stazione Appaltante né sugli altri operatori che abbiano diligentemente adempiuto agli obblighi di gara. Il Consiglio di Stato, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente precisato che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e che il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità, precisando che i concorrenti non possono addurre a giustificazione cause che non coinvolgono in alcun modo la Stazione Appaltante.

Con specifico riferimento alla legittimità delle clausole escludenti per violazione del divieto di commistione, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 22 gennaio 2026, n. 523, ha affermato che le clausole della lex specialis che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione tecnica ed offerta economica non sono nulle ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, né presentano caratteri di illegittimità per irragionevolezza, in quanto impongono agli operatori economici un onere non eccessivamente gravoso, funzionale a garantire l'imparzialità e la par condicio nonché a evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni di valutazione tecnica. Il medesimo principio è applicabile alla presente fattispecie, nella quale il divieto di commistione tra busta tecnica e offerta economica è previsto espressamente a pena di esclusione dall'art. 16, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara.

La lex specialis di gara conteneva, peraltro, tutte le indicazioni tecniche necessarie per consentire il corretto caricamento della documentazione. In tale contesto, la difficoltà nella gestione del workflow di piattaforma rappresentata dall'operatore economico è riconducibile a una carenza di diligenza nella predisposizione dell'offerta, come conferma il fatto che l'altro operatore partecipante, INCLUSIONE 21, ha correttamente ottemperato a tutti gli obblighi di gara senza segnalare anomalie tecniche. Si rileva ulteriormente che il file indicato nell'istanza di chiarimento (Prot. n. 34856/2026 del 06/05/2026) come "Prodotti" non corrisponde al file effettivamente presente nella busta tecnica, denominato "Articoli (3)": la difformità tra la denominazione dichiarata e quella accertata in piattaforma è di per sé idonea a privare di attendibilità la ricostruzione fattuale unilateralmente offerta dall'operatore economico. La difformità nominale ha, peraltro, operato anche sul piano procedimentale: avendo il RUP trasmesso alla Commissione giudicatrice l'istanza di chiarimento del 06/05/2026 in cui F.LLI CAROTTI S.r.l. dichiarava di aver inserito nella busta tecnica un file denominato "Prodotti", la Commissione si attendeva di trovare un file con quella denominazione. La presenza nella busta tecnica di un file denominato "Articoli (3)" – denominazione del tutto difforme da quella dichiarata dall'Operatore nell'istanza – non consentiva alla Commissione di ricondurlo, nemmeno per cautela, alla qualificazione operata unilateralmente da F.LLI CAROTTI S.r.l., né di trattarlo come il template descritto nell'istanza. La Commissione ha pertanto agito correttamente verificando il contenuto dell'unico file presente nella busta tecnica.

Il suffisso numerico progressivo "(3)" è, a sua volta, incompatibile con la natura di un file generato automaticamente dalla piattaforma, trattandosi di caratteristica propria di un file elaborato e salvato più



volte dall'utente. Elemento di fatto decisivo e assorbente è tuttavia la circostanza che il file "Articoli (3)" risulta essere stato scaricato dalla piattaforma, compilato dall'operatore economico nelle sezioni relative alla percentuale di ribasso, agli oneri aziendali per la sicurezza e ai costi della manodopera, e successivamente ricaricato in piattaforma sia in formato Excel sia previa apposizione di firma digitale. La sottoscrizione digitale richiede l'utilizzo del certificato di firma del concorrente e non può in alcun modo essere il risultato di un processo automatico della piattaforma. L'intero ciclo – scarico del template, compilazione dei campi economici, firma digitale, ricarico in piattaforma – costituisce prova documentale inconfutabile che il file recante i dati economici è stato deliberatamente predisposto e inserito nella busta tecnica dall'operatore economico, escludendo in radice qualsiasi giustificazione fondata su presunte anomalie o automatismi del sistema.

Nel caso in esame, l'inserimento, all'interno della busta tecnica, di un file contenente elementi direttamente riconducibili all'offerta economica – quali la percentuale di ribasso offerta, gli oneri aziendali per la sicurezza ed i costi della manodopera – integra una violazione espressa delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

A ciò si aggiunge una considerazione di rilievo sistematico, desumibile direttamente dalla struttura tecnica del workflow della piattaforma S.TEL.LA. e dalle previsioni del Disciplinare di gara. Il paragrafo 22 del Disciplinare stabilisce che la PAD *"garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara"* e che *"al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche."* Tale architettura procedurale sequenziale implica che la Commissione giudicatrice fosse tecnicamente obbligata a scaricare e verificare integralmente il contenuto della busta tecnica di ciascun concorrente al fine di procedere all'attribuzione e alla registrazione dei punteggi tecnici in piattaforma: soltanto il completamento di questa operazione consente alla piattaforma di sbloccare l'accesso alla fase di valutazione delle offerte economiche. Non esisteva, dunque, alcun meccanismo che avrebbe consentito alla Commissione di evitare il download del file denominato "Articoli (3)" presente nella busta tecnica dell'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l., trattandosi di passaggio tecnico necessario e inscindibile dal corretto svolgimento della procedura telematica.

Ne consegue che il presidio della segretezza tra offerta tecnica e offerta economica non è affidato a comportamenti discrezionali della Commissione giudicatrice, bensì alla corretta collocazione dei documenti da parte di ciascun operatore economico nelle sezioni predisposte dalla piattaforma: l'inserimento di dati economici nella busta tecnica ha pertanto vanificato dall'interno il meccanismo di garanzia che il workflow della piattaforma è strutturato a preservare. Tale conclusione trova puntuale conferma nel principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 10 giugno 2025, n. 5006, secondo cui il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica deve ritenersi violato pur qualora sussista un semplice rischio di pregiudizio per il bene giuridico protetto, poiché la mera possibilità di conoscenza anticipata dell'offerta economica è di per sé idonea a compromettere la garanzia di imparzialità valutativa della commissione giudicatrice, e ciò anche nel caso in cui la gara si svolga in modalità telematica. Nel caso di specie, tale rischio non era meramente astratto o ipotetico: era reso concreto e strutturalmente inevitabile dalla stessa architettura del workflow di piattaforma, che rendeva il download integrale della busta tecnica una fase necessaria e insopprimibile della procedura



di valutazione, anteriore e propedeutica all'accesso alla busta economica.

Deve infine rilevarsi che il Disciplinare di gara, al paragrafo 1.1, stabilisce espressamente che l'utilizzo della PAD avviene *“nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile”*, e che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per *“l'utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati 'Manuali per le Imprese'.”* Il paragrafo 13 del Disciplinare precisa ulteriormente che *“la presentazione dell'offerta mediante la PAD è a totale ed esclusivo rischio del concorrente”*, aggiungendo che *“il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.”* Se persino i malfunzionamenti tecnici della piattaforma – quand'anche non imputabili all'operatore – sono posti contrattualmente a rischio di quest'ultimo, a fortiori le conseguenze di una collocazione documentale non conforme alle prescrizioni della lex specialis non possono che ricadere interamente sull'operatore medesimo, senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata alla Commissione giudicatrice o alla Stazione Appaltante.

Alla luce di quanto sopra esposto, il RUP dispone l'esclusione dell'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. dalla presente procedura di gara, per violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, in applicazione della clausola escludente ivi contenuta e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Nessuna delle circostanze addotte dall'operatore economico è idonea a integrare una causa esimente: l'asserito malfunzionamento della piattaforma non risulta documentato né nell'istanza di chiarimento né nella comunicazione e-mail del 05/05/2026 alle ore 11:27; la corretta gestione della procedura da parte dell'altro concorrente esclude anomalie oggettive di sistema; la difformità tra il nome del file indicato nell'istanza e quello effettivamente rilevato in piattaforma nega fondamento alla ricostruzione fattuale proposta.


Pertanto l'istanza in autotutela presentata dall'O.E. F.LLI CAROTTI S.r.l. (Prot. n. 39558/2026 del 20/05/2026) deve essere respinta, in quanto le argomentazioni ivi svolte non introducono elementi di fatto o di diritto nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati, né confutano le ragioni poste a fondamento della proposta di esclusione. In particolare: la prospettata rilevanza della *“natura sostanziale”* dei documenti non prevale sulle espressa clausola escludente della lex specialis, come chiarito dalla giurisprudenza citata; il principio del favor participationis non può operare in deroga a prescrizioni escludenti proporzionate e non irragionevoli; l'assenza di documentazione comprovante il malfunzionamento tecnico della piattaforma esclude che la condotta dell'operatore sia riconducibile a cause ad esso non imputabili; la difformità tra il contenuto dell'istanza di chiarimento e la realtà documentale accertata in piattaforma non consente di valorizzare la ricostruzione fattuale proposta dall'operatore economico.


Il RUP, infine, preso atto della proposta formulata dalla Commissione giudicatrice, ne condivide integralmente le risultanze e le motivazioni, ritenendole corrette e coerenti con la disciplina di gara.

Terminati i lavori, il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto dal RUP e dai testimoni nel modo che segue:



Il RUP, Dott. Giacomo Salvi 

Il Testimone, Dott.ssa Valentina Pascalizi 

Il Testimone, Giovanni Massimiani 